



Cineca Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - [PEC agbs@pec.cineca.it](mailto:PEC_agbs@pec.cineca.it)

Altre sedi operative:

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma

Via Medina, 40 - 80133 Napoli

Tel. +39 02.269951

Tel. +39 06.444861

Tel. +39 081.5593711



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

SCHEMA DI CONTRATTO B – ACN - PER FORNITURA HARDWARE TIER-1 PER IL DATA CENTER LOCALIZZATO PRESSO IL POLO EST DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO E RELATIVI SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI – CIG: B153444D8A - CUP D56G22000380006 (CINECA SPOKE0 CNHPC); CUP F66G24000010006 (ACN)

TRA

AGENZIA NAZIONALE PER LA CYBERSICUREZZA – CF. 96501130585, con sede legale in Roma (RM) alla via Santa Susanna n. 15 - in qualità di mandante e delegante ai sensi dell'art. 62, comma 14, del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche “Delegante” e/o “ACN”), che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ del CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3 (di seguito anche “Appaltante” e/o “CINECA”) in virtù del mandato con rappresentanza conferito al CINECA medesimo in data 27/09/2023 ai fini della sottoscrizione in suo nome e per suo conto del presente atto.

E

_____ (CF. _____ P.IVA _____) con sede legale in _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, indirizzo PEC _____, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito “Esecutore” o “Appaltatore”).

CINECA





[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____ (____), Via ____ n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____ (____), Via ____ n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____]

di seguito, congiuntamente definite come le “**Parti**”

Premesso che:

- a. l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (“ACN”) è un ente consorziato del CINECA, a far data dal 30/05/2023;
- b. è interesse comune delle Parti soddisfare le proprie esigenze computazionali dotandosi di una nuova infrastruttura di supercalcolo Tier-1 da destinare all'area di San Giovanni a Teduccio presso il Polo Est dell'Università Federico II e acquisendo i relativi servizi connessi in attuazione delle progettualità PNRR di propria competenza come di seguito dettagliate:
 - il CINECA è soggetto esecutore con ruolo di Spoke 0 “*Supercomputing Cloud Infrastructure*” del Centro Nazionale “*National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing*” (di seguito “Centro Nazionale HPC”), relativo all'Area Tematica: “Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni” – Progetto CN00000013 (CUP: D56G22000380006) avente come obiettivo strategico lo sviluppo della infrastruttura nazionale di supercalcolo e, in particolare, la realizzazione di una infrastruttura di sistemi HPC e Big Data Tier-0 e Tier-1 distribuiti; nell'ambito di tale linea progettuale si prevede, in particolare, che uno dei sistemi Tier-1 della infrastruttura sia localizzato in un data center sito in Sud Italia a cura del CINECA quale soggetto ospitante e gestore dell'installazione che si occuperà altresì delle relative procedure di affidamento;
 - l'ACN - in qualità di Autorità nazionale deputata alla promozione e alla realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni - in relazione alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5, Cybersecurity, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata individuata quale Soggetto Attuatore e, quindi, ammessa a finanziamento per il progetto relativo alla creazione di un sistema di monitoraggio della minaccia cyber centrale (HyperSOC) che possa permettere l'analisi dei rischi mediante strumenti avanzanti quali l'High Performance Computing (HPC) integrato con strumenti di intelligenza artificiale e machine learning (CUP PNRR: F66G24000010006);



- c. nell'ambito di quanto sopra e nel perseguimento dell'interesse pubblico condiviso e connesso alla realizzazione di un'infrastruttura nazionale di supercalcolo, le Parti hanno concordato, con un Accordo stipulato il 27/09/2023 (di seguito: Accordo), di acquisire in forma unitaria le componenti infrastrutturali di rispettiva competenza mediante una procedura ad evidenza pubblica congiunta ex art. 62, comma 14, del d.lgs. 36/2023. Con il medesimo Accordo al Consorzio CINECA è stato conferito il mandato a titolo gratuito ad agire in nome e per conto dell'Agenzia per l'espletamento, in qualità di Stazione Appaltante, della predetta procedura di gara fino all'aggiudicazione della stessa e all'assolvimento degli adempimenti connessi e propedeutici alla stipula, da parte della medesima Agenzia, del contratto di competenza nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici e di attuazione del PNRR;
- d. con determina prot. n. 5119 del 16/02/2024, l'ACN ha determinato di procedere – per il tramite del Consorzio CINECA in qualità di Stazione Appaltante – all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica;
- e. con delibera CINECA n. 14 del 19/02/2024, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio CINECA, in virtù del proprio ruolo di Stazione Appaltante, ha autorizzato la Direzione Generale a formalizzare idoneo atto di nomina del RUP, sottoscritto congiuntamente dalle parti in data 11/04/2024;
- g. in considerazione della necessità di soddisfare fabbisogni distinti, seppur complementari verranno sottoscritti due distinti contratti, sulla base degli schemi (di seguito anche "Schema Contratto A" per CINECA e "Schema Contratto B" per ACN o "Schemi Contratto") – legati alle rispettive quote di proprietà del sistema di supercalcolo di CINECA e ACN e ai fini di facilitare le rispettive attività di rendicontazione, fatturazione e divergenze esecutive.

Premesso altresì che:

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e all'art. 13 del presente contratto mediante _____ dell'importo di _____;
- L'Esecutore ha presentato idonea polizza RCT-RCO n. _____ secondo quanto previsto all'art. 13 a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto;
- L'Esecutore ha presentato idonea polizza E.A.R. n. _____ secondo quanto previsto all'art. 13 a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto;



- L'Esecutore ha presentato idonea polizza RC Professionale n. _____ secondo quanto previsto all'art. 14 a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto;
- è stata acquisita l'informazione antimafia sull'Esecutore oppure (nei casi di cui all'articolo 92 c. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in cui l'informazione antimafia non dovesse essere fornita immediatamente tramite BDN A e ferma restando la possibilità di stipulare in via di urgenza) il presente Contratto viene sottoscritto in assenza della comunicazione antimafia, richiesta dalla Stazione Appaltante mediante B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia). Le Parti convengono esplicitamente che, ove dalle verifiche relative alle autodichiarazioni presentate in sede di gara dovessero emergere cause ostative e/o le verifiche suddette dovessero avere, anche in parte, esito positivo si procederà con il recesso contrattuale fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e l'attivazione delle opportune segnalazioni alle autorità competenti;
- Si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 e/o l'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività _____
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. G00834 sul Portale Appalti dedicato di CINECA;
- Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione delle medesime attività di cui allo Schema di Contratto A – CINECA. Verranno sottoscritti due differenti atti solo ai fini di facilitare la verifica e la rendicontazione delle specifiche progettualità PNRR delle parti e di agevolazione delle differenti fatturazioni.

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente contratto, e conformemente alle previsioni degli allegati - ivi incluso il Capitolato Tecnico – Technical Specifications - nell'ambito della procedura di appalto congiunta sopra citata è l'acquisizione di:

- un sistema di supercalcolo di classe Tier-1 - che includa una partizione tradizionale basata su CPU e una accelerata basata su GPU – e in grado di indirizzare in particolare modo le esigenze computazionali dei proponenti del progetto, incluso carichi di lavoro di cybersecurity, intelligenza artificiale, monitoraggio ambientale e drug discovery;
- una infrastruttura storage che permetta di rispettare i diversi requisiti ed esigenze sopra indicate;



- il software per la gestione del sistema e il relativo sfruttamento;
- un servizio di manutenzione della durata di 60 mesi per la partizione di proprietà di CINECA e 24 mesi per la partizione di proprietà di ACN con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi;

Il sistema di supercalcolo – in grado di indirizzare anche le esigenze computazionali dei proponenti del progetto, incluso carichi di lavoro di cybersecurity, intelligenza artificiale, monitoraggio ambientale e drug discovery - di cui al presente appalto, comprensivo dei relativi servizi connessi, è riconducibili a due partizioni integrate composte da:

- a) un sottosistema di calcolo e storage, in quota proporzione in termini di numero e tipo di server oltre che partizione connessa di proprietà del software, e dei relativi servizi di manutenzione del valore di € 11.500.000,00 (oltre IVA di legge se dovuta e inclusivo dei costi per la sicurezza) di proprietà del CINECA, finanziato in ambito PNRR - Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies” - Missione 4 Componente 2 - progetto Centro Nazionale HPC (CUP D56G22000380006) e in parte con risorse Consortili e le cui peculiarità ai meri fini di agevolare le divergenze esecutive, la rendicontazione PNRR e la fatturazione sono differenziate nello schema di contratto A – CINECA;
- b) un sottosistema di calcolo e storage, in quota proporzione in termini di numero e tipo di server oltre che partizione connessa di proprietà del software, e dei relativi servizi di manutenzione, ivi inclusa l'opzione di rinnovo, del valore di € 15.081.967,00 (oltre IVA di legge se dovuta) di proprietà dell'ACN, finanziato in ambito PNRR - Investimento 1.5 “Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity” - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5, Cybersecurity, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (CUP PNRR: F66G24000010006) e le cui peculiarità ai meri fini di agevolare le divergenze esecutive, la rendicontazione PNRR e la fatturazione sono differenziate nel presente schema di contratto B – ACN;

I due sottosistemi di rispettiva proprietà dovranno essere identificabili con idoneo sistema di bollinatura/etichettatura che possa ricondurre specificamente la proprietà delle singole componenti a CINECA e ACN;

2. Modalità di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi

Le specifiche di quanto indicato sub art. 1, oltre che le relative modalità di esecuzione, sono meglio dettagliate, oltre che nel prosieguo del presente documento, all'interno del Capitolato Tecnico - Technical Specifications e dell'Offerta Tecnica che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.



Dal momento che trattasi di procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto acquisizioni congiunte riferite a soggetti differenti, oltre che ad alcuni distinti finanziamenti, specificatamente regolamentati secondo quanto meglio già dettagliato in premessa, nel prosieguo del presente documento verranno contraddistinti:

- con le lettere a) e b) gli obblighi specifici in capo all'Esecutore connessi alle singole partizioni delineate all'art. 1 (lett. a) per partizione CINECA; lett. b) per partizione ACN);
- senza alcuna indicazione di lettere gli obblighi in capo all'esecutore comuni a tutte le attività.

Il sistema di supercalcolo (di seguito anche "Sistema"), composto dalle due partizioni (di seguito anche "Partizione A" per CINECA e "Partizione B per ACN) dovrà essere consegnato ed installato presso gli edifici A6/A7 del data center di Napoli a San Giovanni a Teduccio, c/o Polo Est dell'Università degli Studi Federico II, 80146, Napoli (NA).

3. Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 36/2023, nel Codice civile, nonché a tutte le leggi, regolamenti e atti vigenti in materia che vengono di seguito elencati:

- Accordi di Libero Scambio e Accordi internazionali in materia di appalti pubblici;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021;
- Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe;
- Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato in G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca",



convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

- I progetti citati in premessa ammessi a finanziamento ed ogni altro atto consequenziale o altrimenti connesso;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al Contratto medesimo;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità”;
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. recante “Codice del Processo amministrativo”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell' articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- dal Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”;



- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
- Regolamento (UE) 2023/2495 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2023;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “Regolamento schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative”;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Delibera del Comitato per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, per quanto efficace;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; il comma 1043 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del NGEU, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e dalla Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, denominato “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” (di seguito anche “Guida DNSH”);



- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 47 che ha previsto il rispetto di specifiche clausole negli affidamenti di procedure PNRR in tema di Pari opportunità di genere e generazionali nonché le Linee guida “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” adottate con decreto interministeriale del 7 dicembre 2021;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, con particolare riferimento all'Investimenti, 1.4;
- Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza della P.A.”, Investimento 1.5 “Cybersecurity” del PNRR che prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della P.A., rafforzando le difese cyber nazionali, mediante lo stanziamento complessivo di € 623.000.000,00 (seicentoventitrémilioni/00);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;
- Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato in G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca”, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;



- Delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 74, di approvazione del “Programma nazionale per la ricerca 2021-2027” (G.U.R.I., serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2021), il quale prevede anche la definizione di un Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono adottate le “Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2”;
- Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca e relativi allegati, recante l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” - Linea di investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU ed ogni altro atto connesso e conseguente;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, che individua il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Amministrazione titolare della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 recante “Cybersecurity”;
- Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, che prevede l'istituzione dell'Agenzia a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
- Accordo stipulato, in data 14 dicembre 2021, tra l'Agenzia e il Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, di cui al prot. ACN n. 896 del 15 dicembre 2021, disciplinante lo svolgimento in collaborazione delle attività di realizzazione dell'“Investimento 1.5”, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022 al n. 95, e modificato dall'atto aggiuntivo del 14 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2023 al n. 2425;



- Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e stabilisce le relative norme di partecipazione e diffusione;
- l'aggiornamento 2021 della Roadmap da parte dello European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI);
- Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 229 del 24 settembre 2021 con cui si prevede "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 265 del 6 novembre 2021;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021, recante "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";



- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, contenente “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”, con la quale sono state emanate le “Linee guida di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”,



aggiornate con la circolare del 14 aprile 2023, n. 16 e la circolare 15 settembre 2023, n. 27 recante l'adozione della "Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, d.lgs. 231/2007";

- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, in corso di conversione, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 13 marzo 2023, n. 10, recante "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo ed il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
- Decreto Direttoriale n. 575 del 02 maggio 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca di approvazione delle "Linee Guida per la Rendicontazione delle spese" e delle "Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori" nell'ambito dell'intervento di cui al citato Decreto Direttoriale n. 931 del 06 giugno 2022 a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 10;
- Linee guida per la rendicontazione degli investimenti destinati alle infrastrutture tecnologiche di innovazione M4C2 emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca e consultabili al link <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori/rendicontazione-e-controllo>;
- Linee Guida MUR del 10.10.2022 per le azioni di informazione e comunicazione attuative degli obblighi di cui all'articolo 34 Reg. UE 2021/241;
- Decreto di finanziamento n. 1031 del 17/06/2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al finanziamento per il Centro "National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing" (Codice Proposta CN_00000013);
- Sistema di Gestione e Controllo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri che illustra la struttura organizzativa, gli strumenti operativi e le procedure definite



per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del DTD, tra cui l'investimento 1.5 "Cybersecurity";

- Linee guida per i Soggetti Attuatori versione 3 del 6 marzo 2023, adottate dall'Unità di Missione PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale, Amministrazione Centrale titolare per l'investimento 1.5;
- circolari emanate dall'Unità di Missione PNRR del DTD e, in particolare, la circolare n. 1 "Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento", circolare n. 2 "Tutela della sana gestione finanziaria – Indicazioni ai fini dell'attuazione degli interventi", la circolare n. 3 "Indicatori per il monitoraggio e la valutazione del PNRR" e la circolare n. 5 "Ulteriori indicazioni ai fini della rilevazione dei titolari effettivi"
- le altre norme vigenti in materia

In ogni caso il contratto è redatto in conformità alle condizionalità dei bandi e di ogni altro documento conseguente e connesso alle misure di investimento PNRR citate in premessa, secondo quanto meglio richiamato alla normativa sopra elencata e in particolare:

- del divieto di doppio finanziamento,
- dei principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- del principio del DNSH.

Si specifica, in merito ai fondi derivanti dall'Unione europea – NextGenerationEU, che i punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l'Esecutore garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del CINECA e/o dell'ACN ai sensi del citato d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012.



Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull'offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dall'Esecutore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

Le clausole del presente Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Esecutore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul documento contrattuale (di seguito "stipula") o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione urgenza.

Dovranno essere rispettate le seguenti scadenze/tempistiche:

- Le attività di fornitura e installazione di cui al precedente art. 1 dovranno iniziare entro e non oltre il 01/11/2024 o differente data che verrà indicata dalla Stazione Appaltante e dai soggetti delegati anche in relazione alla disponibilità dei locali;
- Le attività di installazione (avviate nei tempi indicati al precedente punto e pertanto in coerenza con il 31/12/2024 legato alle progettualità cui si accede), inclusive del necessario collaudo dell'intero sistema, dovranno comunque concludersi entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla data di attivazione sopra citata e in ogni caso nel rispetto del cronoprogramma di cui all'Offerta Tecnica allegata.
- Il servizio di manutenzione avrà durata di:
 - a) 60 mesi decorrenti dalla data di collaudo relativamente alle componenti di cui alla Partizione A;
 - b) 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo relativamente alle componenti di cui alla Partizione B con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi, a medesimo costo dell'importo annuale, che verrà attivata ad incondizionata scelta di ACN prima della relativa scadenza dei 24 mesi citati e secondo quanto meglio specificato al successivo art. 6.

Le tempistiche sono state definite nell'osservanza di milestone e target prestabiliti dai piani di finanziamento cui si accede e dettagliati nelle relative proposte attuative.



Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 126 del Codice in combinato disposto con l'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 come convertito dalla legge 108/2021.

Gli inadempimenti contrattuali, ivi incluso il mancato rispetto delle sla di cui all'Offerta Tecnica allegata, e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante e/o dell'ACN, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 20% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Qualora le prestazioni oggetto del contratto non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante e/o ACN si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni.

È comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA e/o ACN.

5. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione/conformità – Direttore dell'Esecuzione e struttura di direzione operativa

Ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'allegato II.14 del Codice medesimo, e come da idoneo atto sottoscritto in data ____, la direzione dell'esecuzione sarà affidata al DEC nominato congiuntamente dalla Stazione appaltante e dal delegante, nella persona di ____:

- Tel. 051-6171____;
- E-mail _____.

Data la particolare complessità dell'affidamento in oggetto, ed al fine di garantire che il controllo delle attività contrattuali di competenza venga svolto direttamente dai soggetti cui la proprietà dei beni sarà destinata, l'esecuzione sarà altresì affidata ad un direttore operativo (di seguito anche D.O.) individuato da ACN con il medesimo e sopra citato provvedimento congiunto nella persona di:

- _____, tel. _____, e-mail _____;



Le specifiche attività di collaudo delle distinte partizioni de sistema acquisite con il presente contratto saranno a totale cura e responsabilità di ciascun soggetto che acquisirà la proprietà della rispettiva partizione che confluiranno in unico documento definitivo (di seguito anche **Collaudo definitivo**). Parimenti sono in capo a CINECA e ACN le attività connesse ai rispettivi oneri di informazione e comunicazione progettuali previsti dalle linee guida PNRR. È onere, pertanto, dell'Esecutore comunicare rispettivamente al DEC e al competente D.O., come sopra definiti, l'avvenuta ultimazione di ciascuna attività contrattuale legata alle singole partizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 del presente contratto.

Il DEC o il competente D.O. procederanno entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Esecutore.

In caso di esito positivo, per le attività di cui alla lett. a) dell'art. 1 il DEC emetterà il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni, (art. 31, allegato II.14 del Codice).

Con riferimento alle attività di cui alla lettera b) tale certificato sarà emesso previa comunicazione di verifica positiva da parte del competente D.O.

L'avvio delle attività di verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Contratto, è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del sopracitato Allegato, ad esito positivo del collaudo sarà emesso dal RUP certificato di verifica di conformità sulla base delle previsioni di cui agli artt. 37 e 38 del citato Allegato.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Si applica il Capo III dell'allegato II.14 del Codice e l'art. 116 del Codice per quanto non espressamente previsto.

6. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

L'importo del contratto, compensato "a corpo" e determinato unitamente a quanto anche indicato nello schema di contratto A - CINECA è pari ad € 26.581.967,21 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) così composti:

- a) € 11.500.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) per l'esecuzione di quanto previsto *sub* art. 1.2 lett. a) (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) ivi inclusa l'esecuzione del servizio di manutenzione di 60 mesi della Partizione A e la somma dei costi della sicurezza di cui al DUVRI allegato;
- b) € 15.081.967,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) per l'esecuzione di quanto previsto *sub* art. 1 lett. b) (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) ivi inclusa l'esecuzione del servizio di manutenzione di 24 mesi della Partizione B e opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi;

La prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ove previsto dalla normativa vigente da sommarsi agli importi di cui sopra.



Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice gli oneri della sicurezza - come meglio specificato nel DUVRI allegato e oggetto dell'importo di cui alla lett. a) del presente articolo - e i costi della manodopera, ricompresi nell'importo totale sopra citato, ammontano rispettivamente ad € 475,00 ed € 500.000,00.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: entro 30 giorni dalla fine del mese della data di emissione della fattura e sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 125 del Codice per quanto non espressamente previsto.

La fatturazione - che dovrà indicare e dettagliare i singoli costi sotto determinati - avverrà, visto quanto previsto all'art. 5:

- a) relativamente alla Partizione A in unica soluzione e nel rispetto delle quote di partizione definite nel presente contratto all'art. 1 ad avvenuta conclusione del Collaudo definitivo;
- b) relativamente alla Partizione B:
 - quanto alle attività di fornitura di infrastruttura e software ad avvenuto collaudo e dovrà indicare il prezzo delle componentistiche;
 - relativamente alle attività di manutenzione:
 - 1. ad avvenuta e regolare conclusione della manutenzione di 24 mesi relativa alla Partizione B sulla base del prezzo che verrà indicato dall'esecutore in sede di fatturazione;
 - 2. ad avvenuta e regolare conclusione della manutenzione di 36 mesi opzionale, ove attivata, relativa alla Partizione B sulla base del prezzo che verrà indicato dall'esecutore in sede di fatturazione;

In merito all'anticipazione si rimanda all'art. 125, comma 1, del Codice in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del DL 77/2021. Si specifica inoltre che le singole anticipazioni, ove richieste, saranno da erogare, quota parte, da tutti i soggetti interessati.

Al fine di consentire all'Appaltante e/o ACN il/i pagamento/i, l'Esecutore è tenuto all'emissione tempestiva delle relative fatture elettroniche, complete di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Trattandosi di procedura posta in essere in maniera congiunta per l'acquisizione di partizioni di interesse di soggetti differenti, la fatturazione sarà da indirizzare direttamente ai proprietari della singola partizione, i quali saranno rispettivamente obbligati ai pagamenti di competenza. Ciò in virtù del mandato con rappresentanza conferito al CINECA da ACN secondo quanto meglio già dettagliato in premessa.

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra - e delle previsioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, e dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, oltre che delle Linee Guida sulla rendicontazione MEF e MUR di cui *sub* art. 3 nonché delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. N. 50/2016 nell'ambito del Piano Nazionale di



Ripresa e Resilienza, Finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU *sub* art. 3 - le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica come di seguito e riportare gli specifici dati ivi indicati:

- a) Per gli importi di cui alle lett. a) tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO VIA MAGNANELLI 6/3 40033 CASALECCHIO DI RENO Codice Fiscale 00317740371 Partita IVA 00502591209** inoltrandole al seguente Codice Unico: UFZJG5

Le fatture dovranno essere altresì inoltrate all'indirizzo PEC cineca@pec.cineca.it e riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- oggetto dell'appalto;
- numero e tipologia di rack e costo, importo manutenzione e importo costo percentuale di software;
- periodo di competenza;
- codice identificativo di gara (CIG);
- CUP D56G22000380006, dicitura "finanziamento Next Generation EU" e indicazione del fondo PNRR - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies" - Missione 4 Componente 2 – Progetto CN HPC;
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- la dicitura "scissione dei pagamenti" ove applicabile (split payment);

- b) Per gli importi di cui alla lett. b) tramite la relativa documentazione contabile dovrà recare obbligatoriamente le seguenti informazioni per ognuno dei campi richiamati in tabella.

| Campi | Informazioni da riportare |
|--|---|
| Sezione "Dati del Cedente" | <i>ragione sociale, CF / P.IVA dell'emittente fattura e relativi dati</i> |
| OGGETTO da inserire nella sezione "Causale" | <i>PNRR – Next Generation EU (DL 77/2021) – Contratto n. ... del... CIG.... CUP F66G24000010006 (tipizzare)</i> |
| Descrizione beni /servizi nella sezione "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" | <i>Descrizione dei servizi erogati. La descrizione dovrà contenere tutti i seguenti riferimenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - M1C1-1.5 - ID Scheda Obiettivo – Fase - Riferimento al N. SAL Contrattuale (es. Contratto-SAL Mese Anno) - prot. e data del documento di autorizzazione alla fatturazione |



| | |
|---|--|
| Importi, sezione “...” | <i>Importo per singola Scheda Obiettivo (ID Scheda Obiettivo) e, in caso di fatturazione parziale, per singola Fase della Scheda Obiettivo (ID Fase) importo costo connesso a numero rack e partizione software; importo annualità di manutenzione</i> |
| Sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” | <i>Indicare aliquota IVA prevista</i> |
| Applicazione ritenuta 0,50% art.30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016 | <i>Tale ritenuta dev'essere esplicita (se applicata)</i> |
| Codice IPA | T0A9HLA8 |
| Codice Univoco Ufficio P.A. | UFM4WS |
| Sezione “Dati relativi al pagamento” | <i>Indicazione dell'IBAN</i> |

L'Operatore si impegna, inoltre, ai fini di garantire un corretto e regolare adempimento degli obblighi di rendicontazione PNRR, a fornire massima collaborazione e produrre in maniera tempestiva, ove necessario, la documentazione all'occorrenza richiesta.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, si procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a tal fine si richiamano le previsioni di cui all'art. 125, comma 5, del Codice.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, l'Esecutore dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 6, del Codice. Al termine degli adempimenti citati al medesimo articolo, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.



7. Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti e offerti sono fissi ed invariabili – anche sulla base dei propri calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime – sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante e/o ACN.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alle prestazioni rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante e/o ACN, dovrà ricondurre le prestazioni alle prescrizioni richieste dall'Appaltante e/o ACN stesso fermo restando che in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice l'Appaltante e/o ACN si riservano l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Si applica, ove necessario, quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 9 e all'art. 120, comma 8 del Codice in merito alla rinegoziazione.

I corrispettivi potranno essere oggetto di revisione contrattuale nelle modalità di cui all'articolo 60 del Codice.

In conformità a quanto previsto all'articolo 9 del Codice, l'Esecutore potrà richiedere all'Appaltante e/o ad ACN l'aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del presente Contratto.

La revisione dei prezzi si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto, ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario ed opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, in conformità a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta a partire dalla seconda annualità contrattuale e comunque dovrà essere autorizzata congiuntamente dall'Appaltante e ACN, mediante sottoscrizione di specifico atto

Per ciascuna modifica, ivi incluse la revisione di prezzi e la rinegoziazione, sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto congiunto di CINECA e ACN.



8. Obblighi generali dell'Esecutore e Requisiti di Esecuzione

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto e si obbliga alla relativa esecuzione in perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte e nei confronti di ciascun soggetto cui l'esecuzione è indirizzata.

L'Esecutore è tenuto ad ottemperare ai necessari obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Esecutore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni (si specifica a tal fine che il CCNL applicato per il presente contratto è il seguente: "CCNL Metalmeccanico CONFAPII").

L'Esecutore si obbliga a risarcire l'Appaltante e il delegante, per quanto connesso alle prestazioni di rispettiva spettanza, in caso di sanzioni derivanti da accertate violazioni degli obblighi retributivo/contributivi e/o da violazione delle condizioni di lavoro imposte dalla vigente normativa effettuate dalle autorità competenti. Resta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.

L'Esecutore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui al d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) e ss.mm.ii.

L'Esecutore in linea con le previsioni di cui alla L. 48/2008 si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione dei reati informatici ivi previsti, oltre che di quelli stabiliti dall'ulteriore normativa in materia. L'Esecutore si impegna ad adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware).

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;



- nella “Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001” adottata da CINECA nell’ambito del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato secondo lo standard UNI ISO 37001;

L'Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Codice Etico, il Modello 231, il Piano Triennale anticorruzione e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e quanto altro pubblicato sul portale CINECA fra gli “atti generali” e le “disposizioni generali” della sezione “amministrazione trasparente”

(<https://trasparenza.cineca.it/piano-di-prevenzione-della-corruzione-ai-sensi-della-l-n-1902012>

e

(<https://trasparenza.cineca.it/disposizioni-general/atti-general/>) e ivi consultabili.

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'ACN;

L'Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e quanto altro pubblicato sul portale dell'ACN, sezione “amministrazione trasparente” (<https://www.acn.gov.it/portale/prevenzione-della-corruzione>) e ivi consultabile.

L'Esecutore, nei casi previsti dalla legge, sarà tenuto a garantire il rispetto del decreto-legge n. 105/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” e, più in generale, dei requisiti in materia di sicurezza cibernetica.

L'Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui agli allegati contrattuali.

Requisito di Esecuzione: L'Esecutore si obbliga entro la data di inizio delle attività di installazione a porre in essere una sede Operativa sul territorio italiano che risulti munita di ogni elemento tecnico e professionali utile all'erogazione di servizi di supporto e manutenzione in riferimento a soluzioni tecnologiche oggetto del contratto.

9. Obbligo del rispetto delle condizionalità previste da PNRR

Al presente appalto si applicano tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti da PNRR nell’ambito delle missioni e delle iniziative già richiamate.

L'Esecutore si obbliga in particolare a:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- avviare tempestivamente, nel rispetto dei service level agreement, le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dalla documentazione esecutiva;



- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche;
- provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione richiesta utile alla comprova del conseguimento di milestone e target;
- garantire la massima collaborazione in occasione di verifiche e controlli richiesti dall'Appaltante, dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dall'Unità di Missione, dall'Ispettorato Generale per il PNRR, dall'Unità di Audit, dalla Commissione Europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO), nonché eventualmente delle competenti autorità giudiziarie nazionali;
- adottare adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, e garantire la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'utilizzo delle risorse del PNRR;
- contribuire al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis ad opera delle Parti e al rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al sopra indicato Progetto;
- rispettare i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito ai Codici Unici di Progetto (CUP) e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alle prestazioni contrattuali;
- assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'articolo 3, della legge 3 agosto 2016, n. 136 e prevedere una modalità di gestione finanziaria che sia conforme alle disposizioni del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

10. Obblighi in materia di rispetto del principio DNSH e in materia ambientale

L'Esecutore è tenuto al rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito,



“DNSH”) e rispettare, ove applicabili, le condizioni prescrittive necessarie all'assolvimento del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*).

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Esecutore è tenuto al rispetto delle prescrizioni della normativa indicata all' art. 3, delle prescrizioni operative di cui al Capitolato Tecnico allegato oltre che delle condizioni ambientali specificatamente indicate nell'Offerta tecnica.

Nello specifico dovranno essere rispettate le prescrizioni in materia di DNSH ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e relativi atti connessi, nonché ad assicurare che l'esecuzione non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati all'art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Per tutte le fasi dell'esecuzione l'Esecutore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa.

In fase esecutiva non dovranno essere comunque svolte le seguenti attività in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH*”:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale

L'Esecutore sarà tenuto a fornire ogni necessario elemento di controllo utile al conseguimento con esito positivo della verifica sul rispetto del principio DNSH per le attività di propria competenza fornendo giustificativi su quanto dichiarato.



Sarà inoltre onere dell'Esecutore conservare tutta la documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta ove necessario.

Nel caso in cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Esecutore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Appaltante.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei costituisce causa di risoluzione del contratto

In tutte le fasi dell'esecuzione, l'Esecutore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

Nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" ed in particolare riferimento alla "Scheda Tecnica 3".

11. Obblighi relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa

(*eventuale*) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 e delle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021, l'Esecutore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente



corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Fermo restando l'applicazione delle penali ai sensi di quanto previsto all'art. 47 del citato DL77/2021 nella misura che verrà individuata ex art. 126 del Codice, la violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Esecutore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al citato art. 47, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Esecutore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Esecutore si impegna altresì al rispetto delle percentuali di occupazione giovanile e femminile del ____% di cui all'Offerta Tecnica.

Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità.

Per ciascuna delle violazioni alle disposizioni previste nel presente articolo, verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, nei limiti massimi di cui *sub* art. 4.

12. Subappalto e obblighi subappaltatori

Si applica quanto previsto all'art. 119 del Codice.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR, anche relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, tra i quali, tra l'altro e se pertinente, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le disposizioni relative alla promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L.



31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido relativamente al rispetto dei suddetti principi ed obblighi.

13. Garanzia definitiva, polizza E.A.R. e Polizza RCT-RCO

Ai sensi dell'art. 117 Codice, l'Esecutore ha costituito idonea cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti in conseguenza di quanto previsto nel presente contratto, a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale oltre che per il recupero delle eventuali penalità comminate all'Esecutore.

Resta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno patito dall'Appaltante e/o ACN.

L'importo della garanzia è stato determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 117 del codice. Si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del Codice come indicate nel disciplinare di gara.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 e 1.2.1 del DM 193/2022.

L'Esecutore ha altresì stipulato una polizza che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante e/o ACN, nonché a terzi (RCT) ed a prestatori d'opera (RCO).

I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato.

La polizza dovrà comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante e/o ACN, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante e/o ACN (suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) debbano essere considerati "terzi" e quindi risarcibili per fatto imputabile all'Appaltatore e/o ACN ai sensi di Legge.

In caso di polizza annuale, la stessa assicurazione deve essere rinnovata periodicamente onde assicurare la copertura sino al termine sopra citato.

Per l'attività di installazione l'Esecutore stipulerà apposita polizza E.A.R. contro tutti i rischi dell'installazione/disinstallazione che preveda una copertura pari al valore del contratto (€ 26.581.967,21). La polizza dovrà inoltre una partita per danni alle preesistenze con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 e una partita per demolizioni e sgombero per un massimale pari ad € 500.000,00.



14. Polizza RC professionale

L'Esecutore ha costituito idonea polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, avente medesima durata contrattuale.

Il massimale della polizza non deve essere inferiore a € 1.500.000,00 e non sono ammessi sottolimiti.

In caso di polizza annuale, la stessa assicurazione deve essere rinnovata periodicamente onde assicurare la copertura sino al termine sopra citato.

La mancata regolarità della copertura assicurativa da parte dell'Esecutore esonera l'Appaltante e/o ACN dal pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre che dalle altre conseguenze previste pattiziamente o per legge.

La polizza dovrà comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante e/o ACN, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante e/o ACN (suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) debbano essere considerati "terzi" e quindi risarcibili per fatto imputabile all'Appaltatore ai sensi di Legge.

Restano a totale carico dell'Esecutore eventuali maggiori oneri, esborsi, danni non coperti o maggiori rispetto ai massimali assicurati.

15. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

L'Appaltante e il Delegante si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All'esito di tali verifiche, qualora dovessero emergere inadeguatezze/irregolarità nella prestazione effettuata, l'Appaltante e i deleganti si riservano di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

(clausola da ritenersi applicabile ove pertinente in relazione all'oggetto dell'affidamento) L'Appaltante e il Delegante si riservano il diritto di svolgere direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni, ispezioni e verifiche presso i locali dell'esecutore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza eventualmente pattuiti nel corso della procedura e in ogni caso degli standard qualitativi individuati e intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio in relazione alla regolamentazione consortile vigente. Gli audit dovranno essere concordati con un rappresentante dell'esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'audit. L'auditor dovrà essere accompagnato da personale dell'esecutore durante tutta l'ispezione.

Trattandosi di procedura posta in essere sulla base di finanziamenti di carattere Comunitario e Nazionale l'Esecutore si impegna altresì a garantire che le autorità/organismi di riferimento possano esercitare direttamente nei confronti di questi ultimi le necessarie attività di ispezione/verifica.



16. Responsabilità dell'Appaltatore per la revoca dei finanziamenti

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti per inadempienze dell'Appaltatore, quest'ultimo si impegna sin d'ora a risarcire il CINECA e ACN.

Verranno considerati a titolo esemplificativo suscettibili di risarcimento i seguenti inadempimenti:

- a) grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale ai fini dell'ammissibilità definitiva ai rispettivi finanziamenti, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione delle attività entro i termini previsti;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore ovvero irregolarità nella documentazione presentata, non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta;
- c) violazione del principio DNSH e, se pertinenti, dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione del progetto, con conseguente revoca totale o parziale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

17. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

L'Appaltante e ACN possono recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del Codice.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del Codice, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- in caso di ipotesi di cui all'art. 122, comma 1, lett. c) e d) e comma 2;
- in caso di mancato rispetto delle facoltà cui l'Appaltante e/o ACN si è riservato di avvalersi tramite le previsioni di cui al presente contratto ed ai relativi allegati;
- nel caso in cui l'Esecutore non garantisca qualsivoglia attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;



- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 20% dell'importo netto contrattuale;
- violazione nell'esecuzione del contratto delle previsioni di cui al Codice Etico, al "Modello 231", al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e alla "Politica per la prevenzione della corruzione" e secondo la norma UNI ISO 37001 adottate dal CINECA;
- grave e reiterato inadempimento in merito alle obbligazioni utili al rispetto di milestone/target/DNSH/occupazione giovanile e femminile offerta/clausole derivanti da bando PNRR laddove tali inadempimenti non consentano la corretta realizzazione della Misura PNRR;

18. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamenti fiscali e imposta di bollo

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante e ACN.

In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo ed ai relativi importi si rimanda all'art. 18, comma 10, del Codice ed all'allegato I.4 al Codice.

19. Riserve e Foro competente

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (artt. 7 e 34 dell'allegato II.14 al Codice). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante e/o ACN entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o tramite Portale Appalti CINECA. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante e/o ACN entro 10 giorni dal loro verificarsi tramite Portale Appalti CINECA. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.



Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Per tutte le controversie tra ACN e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Roma.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante e/o ACN darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

20. Tutela dei dati e riservatezza

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante e/o ACN, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

21. Cessione dei crediti

Per la cessione dei crediti trova applicazione quanto prescritto dall'art. 120, comma 12, del Codice e l'allegato II.14 al Codice medesimo.



22. Conservazione dei documenti

La documentazione relativa al presente contratto sarà conservata in linea con le previsioni di cui al combinato disposto degli art. 112, comma 4 del Codice e 9, comma 4, del d.l. 77/2021 come convertito in l. 108/2021.

23. Informativa sul trattamento dei dati personali

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA o ACN in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti dall'Esecutore, anche in fase di partecipazione alla procedura di affidamento che ha determinato la stipula del presente contratto, verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto oltre che a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche normativamente rilevanti. I dati verranno conservati dal CINECA o ACN fino alla comparsa di quanto dichiarato all'interno della procedura di gara e per il periodo necessario alla corretta esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Modalità di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi

Art. 3 – Disposizioni regolatrici

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 6 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento



Art. 7 - Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione

Art. 8 - Obblighi generali dell'Esecutore e Requisiti di Esecuzione

Art. 9 - Obbligo del rispetto delle condizionalità previste da PNRR

Art. 10 - Obblighi in materia di rispetto del principio DNSH e in materia ambientale

Art. 11 - Obblighi relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa

Art. 13 - Garanzia definitiva, polizza E.A.R. e Polizza RCT-RCO

Art. 14 – Polizza RC Professionale

Art. 15 - Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

Art. 16 - Responsabilità dell'Appaltatore per la revoca dei finanziamenti

Art. 17 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Art. 19 – Riserve e Foro competente

Art. 20 - Tutela dei dati e riservatezza

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Offerta Tecnica;
2. DUVRI;
3. Schede Tecniche di cui “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” con particolare riferimento alla Scheda Tecnica 3;
4. Polizze di cui agli artt. 13 e 14;
5. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo, data_____

L'Appaltante: _____

L'Esecutore: _____



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

CINECA

